

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI AGOSTO ●●●

30 SABATO

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2013 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-8-2013;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2013 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-8-2013.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

31 DOMENICA

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea (ex Aima), attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31 luglio 2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del

10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva. I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2013 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2014 in base al modello Unico 2014, compresi quelli interessati dagli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che hanno effettuato il primo versamento entro il 7-7-2014, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti.

Poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alle tabelle 1 e 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2014 a pag. 60, tenendo presente che la tabella 2 è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con Dpcm 13-6-2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15-6-2013). Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2014 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2014 a pag. 28 e seguente nel quale viene spiegato come consultare online lo speciale inserto Unico 2014.



Entro fine agosto va effettuato il versamento tardivo dell'imposta di registro non effettuato entro il 30 agosto dello scorso anno

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.

I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

IVA

Comunicazione mensile dati operazioni black list.

I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti black list) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di luglio 2014 di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012, convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il dm 30-3-2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2010.

La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica. Si ricorda che per le operazioni effettuate dall'1-1-2014 non è più consentito l'utilizzo della vecchia modulistica sostituita dal nuovo «modello di comunicazione polivalente» approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2-8-2013 così come modificato dal provvedimento del 5-11-2013.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato dm 30-3-2010, il dl 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione in l 22-5-2010 n. 73, i dm 4-5-1999, 21-11-2001 (modificato con dm 27-7-2010) e 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E, rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e 1/E, rispettivamente, del 9-11-2012 e 15-1-2013.

INPS

Invio telematico modello UniEMens

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di luglio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati, si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474 e 24153, rispettivamente, del 27-9, 28-10 e 20-12-2011. Inoltre si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2010 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 31-8-2010;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 31-8-2012;

- la prima revisione dei ciclomotori, con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 31-8-2010 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 31-8-2010 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-8-2012.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato a pag. 78 de *L'Informatore Agrario* n. 3/2014.

MESE DI SETTEMBRE ●●●

10 MERCOLEDÌ

SETTORE VITIVINICOLO

Denuncia giacenze per la campagna 2013-2014. Scade il termine per presentare la dichiarazione di giacenza dei vini e/o dei mosti detenuti alle 24 del 31-7-2014, come previsto dal regolamento Ce del Consiglio n. 436/2009 del 26-5-2009; i quantitativi di vini e/o di mosti viaggiati alla mezzanotte del 31 luglio devono essere dichiarati dal destinatario.

Va presentata una dichiarazione per ogni Comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza.

Sono esonerati da tale obbligo i consumatori privati, i rivenditori al minuto che vendono direttamente al consumatore finale quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 L, i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per immagazzinare e condizionare quantitativi di vino non superiori a 10 hL. Per le modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione di giacenza, dal 2013 solo telematica, si vedano le circolari Agea prot. n. ACIU.2014.491 e



Va presentata una dichiarazione per ogni comune dove sono ubicati i depositi in cui risulti vino in giacenza

ACIU.2013.814, rispettivamente, del 21-7-2014 e 17-7-2013, reperibili sul sito www.agea.gov.it; i soggetti che hanno la residenza, se persone fisiche, o la sede legale, se persone giuridiche, nel territorio del Piemonte o della Toscana devono presentare la dichiarazione di giacenza rispettivamente alla stessa Regione Piemonte o all'Artea, organismo pagatore della Regione Toscana, secondo modalità da esse stesse direttamente stabilite.

OPERATORI FILIERA OLEICOLA

Registrazione e invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.

Chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale è obbligato, salvo qualche eccezione, a tenere un registro telematico per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale annotare in ordine cronologico i relativi carichi e scarichi entro e non oltre il 6° giorno successivo a quello dell'operazione; per questa e altre novità previste dal 2014 si era già data notizia con l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2013 a pag. 11.

Per consentire un graduale approccio alle nuove disposizioni è stato predisposto un registro telematico provvisorio nel quale effettuare le registrazioni entro il giorno 10 del mese successivo a quello al quale le stesse si riferiscono.

L'obbligo di tenuta del registro provvisorio riguarda anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive, intendendosi anche l'olio sfuso destinato al confezionamento, nonché i commercianti di olive e/o di sansa, cioè le imprese che acquistano e vendono olive e/o sansa destinate alla produzione di olio.

Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono ancora trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Per maggiori informazioni si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2014 a pag. 15 e seguente dove sono richiamati i provvedimenti emanati dal Mipaaf e da Agea.

15 LUNEDÌ

IVA

Fatturazione differita per consegne di agosto.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve es-

sere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di agosto; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di agosto, anziché a settembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di agosto a uno stesso cliente è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di agosto ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta-fattura fiscale o scontrino fiscale possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di agosto le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.